



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE
SETTORE RISORSE UMANE

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261535-587 Fax 0161 210718
concorsi@uniupo.it

Decreto Rettorale

OGGETTO: procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, ex art. 24 comma 3 lettera A) della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 12/E1 (Diritto Internazionale) e S.S.D.: IUS/13 (Diritto Internazionale) per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 24 comma 3;
VISTA la L. 27/12/2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
VISTO il vigente "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240";
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.14 del 10/11/2017, con la quale è stata approvata l'attivazione, sui fondi di bilancio dell'Ateneo, di n. 7 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A), uno per ciascun Dipartimento dell'Ateneo;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, n. 258 del 13/12/2017, con la quale è stata proposta l'attivazione, ex art. 24 comma 3 Lett. A) della Legge n. 240/2010, di una procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 12/E1 (Diritto Internazionale) e S.S.D.: IUS/13 (Diritto Internazionale);
CONSIDERATO che, con la succitata delibera, il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali ha indicato i criteri richiesti per l'attivazione ed ha indicato inoltre che i costi del contratto graveranno sui fondi di bilancio dell'Ateneo;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2018/11.10 del 26/01/2017 con la quale è stata approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato sopra indicata;
CONSIDERATO quindi che il posto di Ricercatore a tempo determinato sopra descritto grava totalmente sui fondi messi a disposizione della convenzione succitata;
ESAMINATO ogni opportuno elemento



DECRETA

ART. 1

OGGETTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA

L'Università del Piemonte Orientale indice la sotto descritta procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 comma 3 lettera A) della L. 240/2010.

DIPARTIMENTO: Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali

SETTORE CONCURSALE: 12/E1 (Diritto Internazionale)

S.S.D.: IUS/13 (Diritto Internazionale)

REGIME DI IMPEGNO: tempo pieno

SEDE DI SERVIZIO: Alessandria

ATTIVITÀ DIDATTICA: il Ricercatore dovrà svolgere attività didattica nel corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

OBIETTIVI DI PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA NEL TRIENNIO: pubblicazioni di saggi scientifici su qualificate riviste italiane o straniere.

COMPETENZE LINGUISTICHE: Lingua inglese

NUMERO MASSIMO PUBBLICAZIONI: 12 (esclusa la tesi di dottorato)

ART. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso del Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'Estero coerente con il Settore Scientifico: IUS/13 (Diritto internazionale).
2. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono produrre copia del provvedimento di equivalenza, rilasciato dalle competenti autorità; sono ammessi a partecipare coloro che presentino fotocopia del titolo estero (tradotto in lingua italiana o inglese) e fotocopia dell'avvenuta richiesta di riconoscimento dei titoli di studio stranieri a carattere accademico effettuata con le modalità previste all'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (All. "B" al bando). La dichiarazione di equivalenza del titolo di studio straniero conseguito deve essere necessariamente posseduta dal candidato al momento della stipula del contratto.
3. Non possono partecipare alla procedura di selezione:
 - a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lett. d) D.P.R. n. 3/1957;
 - d) soggetti già assunti a tempo indeterminato come Professore di I, II fascia o come Ricercatore a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
 - e) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



ART. 3

INVIO DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI

1. I candidati devono presentare domanda secondo il modello Allegato "A" ed includere:
 - a) una fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale;
 - b) una copia, datata e firmata, del curriculum vitae, in cui siano riportate con precisione tutte le informazioni utili ai fini della valutazione, recante apposita autocertificazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato "C");
 - c) una copia, datata e firmata dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche allegata alla domanda;
 - d) una copia delle pubblicazioni scientifiche, nel numero massimo indicato nel bando.
2. Il candidato che, all'atto della presentazione dell'istanza, non sia in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio estero, deve inoltre allegare alla domanda:
 - a) una fotocopia semplice del titolo di studio, corredato da traduzione in lingua italiana;
 - b) una fotocopia della presentazione della richiesta di riconoscimento del titolo, effettuata con le modalità previste all'art. 38 del D. Lgs 165/2001 (Allegato "B") entro la scadenza del bando.
3. Il candidato che, ai sensi della vigente normativa, non possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive dovrà obbligatoriamente presentare le certificazioni e i documenti comprovanti il possesso dei titoli richiesti, nonché le pubblicazioni, in originale o recanti adeguata certificazione, come previsto al successivo art. 6 del presente bando.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI INVIO

1. La domanda di partecipazione deve essere prodotta entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – "Concorsi ed Esami". Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza sarà posticipata al primo giorno feriale utile. Il plico contenente la domanda di ammissione e i relativi allegati può essere inviato:
 - a) mediante Raccomandata A/R indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università del Piemonte Orientale, Palazzo del Rettorato, Via Duomo 6, 13100 Vercelli. In caso di spedizione tramite raccomandata A/R, fa fede, ai fini del rispetto del termine di scadenza, il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
 - b) consegnato a mano, presso il Settore Risorse Umane - Reclutamento e Concorsi, Via Duomo 6, Vercelli, da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00.
2. Sul plico di invio o di consegna della domanda e degli allegati devono essere riportati con precisione gli estremi della selezione a cui si intende partecipare, con indicazione del Settore Concorsuale e del SSD.
3. La domanda e le pubblicazioni possono inoltre essere inviate mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: protocollo@pec.uniupo.it; la domanda deve essere presentata con le seguenti modalità:
 - a) con firma digitale apposta su tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa;



b) con trasmissione di copia della documentazione sottoscritta in modo autografo in originale, acquisite mediante scanner in formato PDF non modificabile, unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore.

4. La validità della trasmissione del messaggio PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68.

5. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 5

MODALITA' DI INVIO DELLE PUBBLICAZIONI

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono sottoporre a valutazione sono allegate alla domanda di partecipazione, nel numero massimo indicato dal bando.

2. Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale, in copia autenticata o in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale (Allegato "C").

3. I candidati che non possono presentare autocertificazioni, presentano le pubblicazioni in originale.

4. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o equivalente. Per le pubblicazioni stampate in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla Legge n. 106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 252/2006. La tesi di dottorato è valutata anche in assenza degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni.

5. Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in lingua italiana o in una delle predette lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e dovranno essere corredati da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto.

6. Le pubblicazioni possono essere inviate in formato cartaceo o su supporto informatico (CD-ROM) in formato .pdf non modificabile.

ART. 6

UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Sono legittimati all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive:

A. i cittadini italiani e dell'Unione Europea;

B. i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;



C. i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

2. Al di fuori dei casi suddetti gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato Estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

3. L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

4. Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. In mancanza il procedimento non ha seguito.

ART. 7

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

1. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore in qualsiasi momento della procedura.

ART. 8

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

1. La Commissione giudicatrice è formata ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo ed è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Rettore. Il decreto rettorale di nomina è pubblicato sul sito dell'Ateneo (<https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato>)

2. Ai fini della nomina i componenti della Commissione devono essere in possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016.

3. Ai componenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui alla L. 21/06/1995, n. 236 in materia di ricusazione.

ART. 9

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. La selezione prevede la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sul curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, finalizzata alla selezione dei candidati comparativamente più meritevoli, in una percentuale compresa tra il 10% e il 20%; i candidati ammessi alla fase successiva non possono essere meno di n. 6 unità; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6.

2. I candidati ammessi svolgono una discussione pubblica con la Commissione, sui titoli e sulla produzione scientifica; la Commissione, a seguito della discussione pubblica, attribuisce un punteggio sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni presentate. Contestualmente alla discussione pubblica è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera indicata all'art. 1 nel bando.



3. La Commissione giudicatrice definisce, prima dell'inizio dei lavori, i criteri di valutazione dei candidati, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale; i criteri sono pubblicati, per almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori, sul sito web dell'Ateneo (<https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato>)

4. I criteri di valutazione preliminare, con riferimento allo specifico Settore Concorsuale e al profilo, definito mediante indicazione del Settore Scientifico Disciplinare, sono definiti ai sensi del D.M. n. 243/2011.

Valutazione dei titoli e del curriculum

La Commissione effettua motivata valutazione, seguita da una valutazione comparativa, del curriculum e dei seguenti titoli dei candidati, debitamente documentati:

- a) dottorato di ricerca o equipollente, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai Settori Concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale, relativamente ai Settori Concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai Settori Concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di Specializzazione europea riconosciuto da *board* internazionali, relativamente a quei Settori Concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche

La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

La Commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il Settore Concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo, definito mediante indicazione del Settore Scientifico Disciplinare;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

È valutata inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di



allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei Settori Concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, nel valutare le pubblicazioni, sono utilizzati anche i seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) «impact factor» totale;
- d) «impact factor» medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di *Hirsch* o simili).

5. La Commissione giudicatrice al termine delle discussioni pubbliche, assegnati i punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, indica, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il candidato idoneo, individuato nel più meritevole sulla base dei punteggi ottenuti sui titoli, le pubblicazioni ed il curriculum.

6. La Commissione inoltre redige ove possibile, dato il numero dei candidati, una graduatoria di merito dei candidati, nel numero massimo di tre, che hanno ottenuto i punteggi più elevati.

ART. 10 CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

L'esito della valutazione preliminare, con indicazione dell'elenco degli ammessi, è pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione <https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato>

1. Ai sensi della vigente normativa, qualora i candidati siano in numero pari o inferiore a 6, sono tutti ammessi alla discussione pubblica.

2. Il diario di svolgimento della discussione pubblica sui titoli e sulle pubblicazioni e della contestuale prova di conoscenza della lingua straniera è comunicato ai candidati ammessi tramite raccomandata A/R o telegramma, con i preavvisi di legge; i candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido documento di identità. L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione.

3. L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle convocazioni da parte dei candidati, qualora questa dipenda da un'inesatta indicazione del recapito concorsuale nella domanda di concorso oppure da omessa o tardiva comunicazione di cambio di recapito, oppure da disguidi postali o telegrafici o per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, non dipendenti dall'Amministrazione.

ART. 11 LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione redige, per ogni seduta, un apposito verbale, siglato e firmato da tutti i componenti. Ai verbali sono allegati i giudizi individuali e collegiali redatti sui candidati ed i punteggi sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni, attribuiti a seguito della discussione. La Commissione al termine dei lavori, redige collegialmente la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

2. La Commissione deve concludere il procedimento nel termine di cinque mesi decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina.



3. Per eccezionali e comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, può essere concessa, con decreto rettorale, una proroga del predetto termine per un massimo di trenta giorni. In caso di mancata conclusione del procedimento nei termini, il Rettore invia al Dipartimento o alla struttura interessata al procedimento concorsuale, richiesta di sostituzione della Commissione o dei componenti ai quali siano riferibili le cause del ritardo stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART. 12

APPROVAZIONE ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA

1. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati giudizi e punteggi assegnati ai candidati e dalla relazione riassuntiva finale dei lavori svolti, sono approvati dal Rettore, con proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla consegna.
2. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine.
3. Con il provvedimento di approvazione atti è inoltre dichiarato il candidato idoneo e approvata la graduatoria di merito. La graduatoria di merito ha validità massima di 24 mesi (non prorogabili) dalla data di approvazione degli atti.
4. La relazione riassuntiva finale dei lavori con i relativi allegati, è pubblicata nel sito web d'Ateneo <https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato>
5. A seguito dell'approvazione degli atti è inviata comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento interessato e al candidato idoneo.
6. Il Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, formula la proposta di chiamata del candidato idoneo, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia; la proposta di chiamata è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

RESTITUZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI

1. I candidati, entro 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione atti della procedura, possono richiedere la restituzione della documentazione inviata.
2. L'Università provvederà alla restituzione, salvo contenzioso in atto. Gli interessati possono ritirare il materiale personalmente o tramite persona delegata, previo accordo telefonico, presso il Settore Risorse Umane - Reclutamento e Concorsi; l'eventuale invio del materiale è effettuato unicamente con spese a carico del destinatario. È esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
3. Decorso il sopraddetto termine, l'Università potrà disporre liberamente e secondo le proprie esigenze del materiale non ritirato, senza alcuna responsabilità.
4. L'Amministrazione non risponde della restituzione dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente spedite ai componenti delle Commissioni giudicatrici.



ART. 14

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

1. Il candidato vincitore è convocato dal Settore Risorse Umane, per la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato; il candidato è tenuto a presentare la documentazione di rito richiesta dall'Amministrazione Universitaria, mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2. Il contratto con regime di impegno a tempo pieno prevede lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. L'impegno orario annuo complessivo è pari a 1500 ore/anno; l'impegno orario annuo riferito allo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è pari a 350 ore/ anno; il Ricercatore svolge attività didattica frontale, fino ad un massimo di 80 ore/anno.
3. Le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono indicate nel vigente Regolamento di Ateneo, disponibile sul sito web di Ateneo.
4. Il trattamento economico annuo lordo del Ricercatore a tempo determinato di tipologia A) con regime di impegno a tempo pieno, è pari ad € 34.898,03.
5. I titolari dei contratti usufruiscono di tutela previdenziale e assistenziale prevista dalle norme vigenti in materia di lavoro dipendente; l'Ateneo provvede alle coperture assicurative previste per i dipendenti di ruolo.
6. Nel caso in cui, all'esito di verifiche, siano accertate inadempienze dei doveri didattici o scientifici, anche con riferimento all'attuazione dello specifico programma o progetto di ricerca, tali da non consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina del recesso. La competenza disciplinare è regolamentata dall'art. 10 della L. n. 240/2010.
7. Si rammenta che la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca e dei contratti di Ricercatore a tempo determinato, attribuiti rispettivamente ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 24 L. 240/2010, intersorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22 comma 1, L. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 15

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LAVORO

1. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, e sottoscritto dal Ricercatore e dal Rettore, riporta:
 - a) la tipologia di contratto;
 - b) la durata, con indicazione della decorrenza e del termine finale;
 - c) il regime di impegno previsto;
 - d) la sede (o le sedi) di svolgimento delle attività di didattica e di ricerca;
 - e) le attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto, di didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti;
 - f) il monte orario annuo previsto per le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti, come da Regolamento di Ateneo;



- g) il trattamento economico e previdenziale previsto ai sensi della normativa vigente in materia;
 - h) i diritti e i doveri del titolare del contratto;
 - i) le cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
2. La titolarità dei contratti in questione non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

ART. 16

INCOMPATIBILITÀ CON LA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO DI LAVORO

1. Il contratto di Ricercatore è incompatibile con la contestuale titolarità di:
- a) assegni di ricerca, anche presso altri Atenei;
 - b) contratti di lavoro subordinato o contratti di Ricercatore a tempo determinato, anche presso altre sedi universitarie;
 - c) borse di studio di dottorato di ricerca o post dottorato o con altre borse di studio e di ricerca.
2. Ai sensi dell'art. 9-bis della Legge 240/2010, per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

ART. 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'Università del Piemonte Orientale ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, emanato ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente selezione il conferimento dei dati personali è obbligatorio. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. I diritti dell'interessato al trattamento sono indicati all'art. 7 del Regolamento di Ateneo.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore pro-tempore dell'Università del Piemonte Orientale. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente della Divisione Risorse.

ART. 18

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Divisione Risorse. Per informazioni rivolgersi a: Settore Risorse Umane - Reclutamento e Concorsi (tel. 0161/261535-587, fax 0161/210718, e-mail: concorsi@uniupo.it).

ART. 19

PUBBLICITÀ E DISPOSIZIONI FINALI

1. Avviso del presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami".



2. Il bando integrale e la modulistica per la presentazione dell'istanza di partecipazione sono disponibili, dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" anche sul sito web di Ateneo <https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato>

3. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il bando è altresì reso pubblico sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (<http://bandi.miur.it/>) e sul sito dell'Unione Europea (<http://ec.europa.eu/euraxess/>).

RETTORE
(Prof. Cesare EMANUEL)

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)

VISTO
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE
(PAOLO PASQUINI)



ALLEGATO A

**AL MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi del
Piemonte Orientale
Via Duomo, 6
13100 Vercelli (VC)**

IL SOTTOSCRITTO COGNOMENOME
NATO A IL..... C.F.....RESIDENTE
(COMUNE) (PROV.) C.A.P. IN VIA/CORSO/PIAZZA N.....

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SELETTIVA A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPO CON
REGIME DI IMPEGNO A TEMPO (CODICE PROCEDURA) PER IL SETTORE CONCORSALE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD).....PRESSO IL
DIPARTIMENTO
A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000, CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO
PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, SECONDO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE
DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000

DICHIARA:

- a) DI ESSERE CITTADINO: ;
b) (SE CITTADINO ITALIANO) DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE:PROV.
(O INDICARE I MOTIVI DELL'EVENTUALE NON ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DALLE MEDESIME);
c) (SE CITTADINO STRANIERO) DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI IN: (OVVERO I
MOTIVI DEL MANCATO GODIMENTO);
d) DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI O INTERDIZIONE O ALTRE MISURE CHE ESCLUDANO DALL'ACCESSO AGLI
IMPIEGHI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE E DI NON AVER PROCEDIMENTI
PENALI EVENTUALMENTE PENDENTI A CARICO **OVVERO**
DI AVER RIPORTATO LE SEGUENTI CONDANNE PENALI...../DI AVERE I SEGUENTI
PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI..... ;



e) DI NON ESSERE STATO DESTITUITO DALL'IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO O DICHIARATO DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE, EX ART. 127, LETT. D), D.P.R. N. 3/1957;

f) DI NON ESSERE STATO GIÀ ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO COME PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I O II FASCIA O RICERCATORE UNIVERSITARIO, ANCORCHÉ CESSATO DAL SERVIZIO;

g) DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE PREVISTI DEL BANDO OVVERO:

.....

h) DI CONOSCERE LA LINGUA STRANIERA RICHIESTA DAL BANDO;

i) DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA;

j) DI NON AVER AVUTO CONTRATTI IN QUALITÀ DI ASSEGNISTA DI RICERCA E DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEGLI ARTT. 22 E 24 L. 240/10 CON L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE O CON ALTRI ATENEI STATALI, NON STATALI O TELEMATICI, NONCHÉ CON GLI ENTI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 22 L. 240/10 PER UN PERIODO CHE, SOMMATO ALLA DURATA PREVISTA DAL CONTRATTO MESSO A BANDO, SUPERI COMPLESSIVAMENTE I 12 ANNI, ANCHE NON CONTINUATIVI:

k) DI ESSERE A CONOSCENZA DI TUTTE LE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ CON LA STIPULA DEL CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO INDICATE NEL BANDO;

l) DI ESSERE A CONOSCENZA CHE I CONTRATTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO NON POSSONO ESSERE STIPULATI CON SOGGETTI CHE ABBIANO UN GRADO DI PARENTELA E AFFINITÀ FINO AL QUARTO GRADO COMPRESO CON UN PROFESSORE APPARTENENTE AL DIPARTIMENTO CHE EFFETTUA LA CHIAMATA, OVVERO CON IL RETTORE, IL DIRETTORE GENERALE O UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI NON TROVARSI NELLA PREDETTA SITUAZIONE;

m) (PER I CANDIDATI RICONOSCIUTI DISABILI): DI AVER NECESSITÀ DEI SEGUENTI AUSILI
..... ;

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDE CHE LE COMUNICAZIONI CONCORSUALI SIANO INVIATE AL SEGUENTE INDIRIZZO:

COGNOME E NOME/OPPURE PRESSO

CORSO/PIAZZA/VIA..... COMUNE: C.A.P..... N.

TEL..... /MOBILE E – MAIL:

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:

A) COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL CODICE FISCALE;



- B) COPIA DEL CURRICULUM VITAE, REDATTO SECONDO IL MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'AUTENTICITÀ DEI DATI IN ESSO CONTENUTI, IN LINGUA ITALIANA (O IN LINGUA INGLESE); LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DATATA E FIRMATA;
- C) LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE NEL NUMERO MASSIMO INDICATO DAL BANDO;
- D) ELENCO NUMERATO E FIRMATO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ALLEGATE;
- E) ELENCO DI TUTTI I DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA.

IL SOTTOSCRITTO ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

DATA

FIRMA
(autografa leggibile)



ALLEGATO B

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. N. 445/2000)**

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. N.445/2000)**

IL SOTTOSCRITTO COGNOMENOME
NATO A IL C.F.
RESIDENTE (COMUNE) (PROV.) C.A.P. IN
VIA/CORSO/PIAZZA N.....

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, SECONDO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000

DICHIARA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data

FIRMA
(autografa leggibile)

***N.B.: Per dichiarare la conformità all'originale del documento è necessario identificare specificamente il documento a cui si riferisce e allegare fotocopia del documento di identità.**

NB: per l'utilizzo delle autocertificazioni si veda quanto prescritto dal bando.



ALLEGATO C

CURRICULUM VITAE DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETA')*

IL SOTTOSCRITTO COGNOMENOME
NATO A IL C.F.
RESIDENTE (COMUNE) (PROV.) C.A.P. IN
VIA/CORSO/PIAZZA N.....

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, SECONDO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000

DICHIARA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data

FIRMA
(autografa leggibile)

***N.B.: Per dichiarare la conformità all'originale del documento è necessario identificare specificamente il documento a cui si riferisce e allegare fotocopia del documento di identità.**

NB: Per l'utilizzo delle autocertificazioni si veda quanto prescritto dal bando.



INFORMATIVA IN MERITO ALL' UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 1 comma 1 lett. G) la dichiarazione sostitutiva di certificazione è "il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione di un certificato"; per certificato si intende "il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche". Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso del codice fiscale e numero della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (47/a);
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (47/b);



cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'atto di notorietà concerne invece stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato; la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal medesimo in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.

Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

Le qualità personali o i fatti non espressamente indicati nel suddetto articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere utilizzata per la conformità all'originale di una pubblicazione scientifica/certificato di cui si è in possesso.